

OGGETTO: Ordinanza sulle disposizioni generali di detenzione, contro il maltrattamento degli animali e disciplina per la loro circolazione nel territorio comunale.

IL SINDACO

CONSIDERATO che, numerosi detentori di cani, per incuria e negligenza, lasciano circolare i propri cani in zone pedonali, strade, giardini ed altre aree pubbliche, arrecando pericolo per la pubblica incolumità e causando problemi igienici a causa dell'insudiciamento del suolo pubblico;

PREMESSO che il suolo pubblico, a causa dell'incuria dei proprietari, viene di sovente insudiciato dagli escrementi degli animali e i cittadini diligenti lamentano tale situazione;

DATO ATTO che esiste un effettivo disagio dei cittadini causato dall'assenza del dovere civico dei proprietari/conduuttori di animali di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti ed al loro smaltimento tra i rifiuti;

CONSIDERATA la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente, l'igiene, la pulizia ed il decoro del paese;

RITENUTO anche che il maltrattamento degli animali sia contrario al senso di rispetto verso gli animali ed i loro diritti, nonché contrasti con la sensibilità dei cittadini;

RITENUTO opportuno intervenire con provvedimenti atti a prevenire e reprimere quei comportamenti che incidono negativamente sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone;

VISTA la necessità di disciplinare la circolazione dei cavalli nei centri abitati e sulle strade urbane ed extraurbane del territorio comunale;

Vista la Legge 14.08.1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione al randagismo);

Visti gli art. 83 e successive modifiche del DPR n. 320/54 Regolamento Generale di Polizia Veterinaria;

Visto l'art. 727 C.P. (maltrattamenti di animali) come modificato con legge 22.11.1993 n. 473;

Visto il DPR n. 624/82, attuazione della direttiva CEE n. 77489;

Visto il punto 39 del capitolo III dell'allegato al DPR n. 624/82;

Vista la Legge 20.07.2004 n. 189 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate);

Vista la Legge Regionale n. 16 del 20.07.2006 (lotta al randagismo e tutela degli animali da affezione)

Vista l'Ordinanza del 03.03.2009, emanata dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani (G.U. Serie Generale n. 68 del 23 marzo 2009);

Visto il D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 50 comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ritenuta la propria competenza;

Vista la legge n.689/1981 e successive modifiche ed integrazioni;

ORDINA

ART. 1

I proprietari sono sempre responsabili del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e rispondono sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali e cose provocati dall'animale stesso.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un animale non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

- È fatto assoluto divieto abbandonare animali sul territorio del Comune;
- È assolutamente vietato lasciare cani in libertà nella pubblica via;

ART. 2

Ogni animale deve essere tenuto, a cura del proprietario o da chi ne abbia il possesso anche temporaneo, in buone condizioni igieniche-sanitarie e dovrà essere accudito e curato secondo le necessità del caso. Chiunque detiene, a qualsiasi titolo, un animale è ritenuto responsabile anche della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole;

- È fatto assoluto divieto di detenere gli animali in ambienti con condizioni igieniche non idonee e in spazi angusti tali da impedire i movimenti essenziali, tipici della specie, e privandoli altresì delle condizioni di vita idonee secondo le esigenze naturali ed acquisite.

I criteri principali per la detenzione di animali d'affezione sono così dettagliati:

- Lo spazio occupato in modo permanente dagli animali da affezione deve essere mantenuto in buone condizioni igieniche.
- Ogni animale da affezione deve avere costantemente a disposizione acqua da bere.
- I cani detenuti all'aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato, che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli.
- La detenzione dei cani alla catena deve essere evitata; qualora si renda necessaria, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimento libero e che la catena sia mobile, con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almeno 3 metri di lunghezza e non più di due metri dal suolo.
- Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessario uno spazio di almeno 6 metri quadrati per capo adulto, più ulteriori 3 metri quadrati per ogni capo aggiunto, fatte salve le particolari esigenze di razza; i locali di ricovero devono essere aperti sull'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.
- Il nutrimento, fornito almeno quotidianamente, fatte salve particolari esigenze di specie, deve essere, nella quantità e nella qualità, adeguato alla specie, all'età ed alle condizioni fisiologiche dell'animale.

ART. 3

- Il proprietario, il possessore o il detentore anche temporaneo, ivi compreso chi ne fa commercio, è tenuto ad iscriverlo all'anagrafe canina il proprio cane entro 15 giorni dall'inizio del possesso o entro 45 giorni dalla nascita.
- In caso di cessione definitiva, colui che cede il cane è tenuto a farne denuncia all'anagrafe canina entro 15 giorni dall'evento. Il nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere agli obblighi di cui al punto precedente.
- Il proprietario, il possessore, il detentore, è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro 15 giorni dall'evento.
- La scomparsa, per qualsiasi causa di un cane dev'essere denunciata dal proprietario, possessore o detentore, entro 3 giorni all'ASL territorialmente competente o alla polizia locale del comune ove è avvenuto l'evento.

• Chiunque rinvenga un cane vagante è tenuto a darne pronta comunicazione ad una struttura ASL, anche diversa da quella in cui è avvenuto il rinvenimento, consegnandolo al più presto alla struttura stessa o fornendo le indicazioni necessarie al suo ritiro.

ART. 4

- È fatto divieto di addestrare cani o altri animali ricorrendo a violenze fisiche o comportamentali; sono assolutamente vietati i combattimenti fra animali;
- È fatto assoluto divieto di mettere in atto comportamenti lesivi nei confronti di animali e quindi percuoterli, sottoporli ad eccessivi sforzi, fatiche e rigori climatici ingiustificati, senza considerare la specie o l'età;

ART. 5

- È fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccogliermene le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta;
- E' fatto obbligo, quando ci si trova su area pubblica con i propri animali, essere forniti di idonei strumenti per la raccolta delle eventuali deiezioni, tali strumenti dovranno essere esibiti su richiesta degli organi addetti alla vigilanza;
- E' fatto obbligo per i cani appartenenti a razze pericolose o di grossa taglia utilizzare sempre il guinzaglio nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico;
- A prescindere dal tipo di cane, portare con sé un guinzaglio, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;

ART. 6

- È fatto assoluto divieto di maltrattare i gatti che vivono in libertà;

ART. 7

- Le voliere per uccelli, salvo deroghe transitorie per esigenze sanitarie e per mostre ornitologiche, devono avere dimensioni minime superiori all'apertura alare delle specie detenute;

ART. 8

- È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni, consentire la ventilazione nonché l'adeguato apporto idrico;

ART. 9

- È fatto assoluto divieto di svolgere sul territorio del Comune forme di intrattenimenti pubblici che comportino maltrattamenti ad animali e/o siano contrari alla loro dignità ed al loro rispetto;
- È vietata ogni forma di accattonaggio con utilizzo di animali;

ART. 10

- È proibito a chiunque preparare, miscelare o abbandonare alimenti contaminati da sostanze velenose, tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche, metalli e trappole in luoghi ai quali possano accedere animali ed esseri umani;

ART. 11

- È assolutamente vietato transitare con cavalli (o altri animali equini, bovini, ovini) sui marciapiedi e sulle aree pedonali;
- È fatto assoluto divieto di transitare con cavalli nell'antico nucleo del centro storico;
- Il transito dei cavalli (o altri animali equini, bovini, ovini) lungo le strade urbane e rurali deve avvenire in modo da evitare qualsiasi pericolo nei riguardi delle persone e delle cose;
- Sono vietati sosta e bivacco con cavalli in aree pubbliche al di fuori dei luoghi attrezzati;
- Il transito dei cavalli sulle strade urbane è consentito unicamente ad animali attrezzati con apposito sistema di raccolta degli escrementi;
- La circolazione, anche sulle piste ciclabili, deve avvenire al "passo" o comunque evitando ogni sorta di pericolo per l'incolumità dei fruitori della stessa;

DISPONE

Chiunque viola le disposizioni contenute nella presente ordinanza, fatte salve le sanzioni penali eventualmente previste dalla legge, soggiace alle seguenti sanzioni amministrative:

La somma di Euro 300,00 per le infrazioni di cui agli artt.4,6,10;

La somma di Euro 200,00 per le infrazioni di cui agli artt.1 punto 1, art. 2 punti 1-3-7, art.8, art.9, art.11 punti 1 e 2

La somma di Euro 75,00 per le infrazioni di cui agli artt. art. 2 punti 2-4-5-6, art. 5 punto 1, art.7, art. 11 punti 3-4-5-6.

La somma di Euro 50,00 per le infrazioni di cui agli artt. 1 punto 2, art.3 e art. 5 punti 2-3-4.

La presente ordinanza annulla e sostituisce tutte le precedenti emesse.

Autorità emanante:

Sindaco del Comune di ONO SAN PIETRO

Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti:

Ufficio Comunale, Piazzale Donatori di Sangue n.1 – 25040 – ONO SAN PIETRO (BS)

Responsabile del procedimento amministrativo:

Ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 Agosto 1990, n.241, si comunica che il responsabile del procedimento è:

Dott. Ing. Broggi Elena;

Autorità cui è possibile ricorrere contro il presente provvedimento:

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n. 241, si comunica che avverso il presente provvedimento:

- In applicazione della legge 06 dicembre 1971, n. 1034, potrà essere proposto ricorso, per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente;

Oververo

- In applicazione del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO

Dott. Ing. Broggi Elena